

ALLEGATO "B" AL N. 4.275 DI REPERTORIO E N. 2.844 DI RACCOLTA

- - - - -  
STATUTO DELLA SOCIETA'  
"AGSM AIM POWER S.R.L."  
- - - - -

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

1.1 è costituita una società a responsabilità limitata denominata "AGSM AIM Power S.R.L.".

Art. 2 (Sede)

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

Art. 3 (Oggetto)

3.1 La società ha per oggetto e svolge le seguenti attività:

❖ progettazione, con esclusione delle attività riservate per legge, costruzione sia in proprio che per conto terzi, installazione, importazione, promozione, sviluppo, commercializzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché acquisizione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

❖ gestione ed esercizio di impianti o di parte di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte eolica, a quella idroelettrica, alle biomasse, al biogas ed al fotovoltaico, con applicazione di particolari tecnologie;

❖ offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;

❖ produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita dell'energia elettrica generata anche da fonti rinnovabili;

❖ consulenza tecnica, installazione, collaudo, assistenza tecnica e manutenzione di impianti elettrici e di produzione di energia elettrica e da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico e biomasse), di impianti termici, di impianti geotermici, di impianti idrici e sanitari, di supporti e strutture pertinenti a tali impianti;

❖ commercio sotto qualsiasi forma di materiale elettrico ed elettronico, di strutture di supporto e meccaniche per impianti di produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili, costruzioni edili in generale;

❖ commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti e combustibili di qualsiasi genere, anche di origine

petrolifera, di origine vegetale (olio di colza, biodiesel, biomasse, ecc.), combustibili anche non liquidi, coltivazione di prodotti vegetali per la produzione di carburanti e combustibili, compostaggio, lavorazione e smaltimento rifiuti;

❖ studio, ricerca, servizi per l'innovazione tecnologica nel campo delle energie alternative, compresi i servizi amministrativi alle imprese ed alla clientela in genere;

❖ commercio all'ingrosso e al dettaglio di carburanti e combustibili di qualsiasi genere, anche di origine petrolifera, di origine vegetale (olio di colza, biodiesel, biomasse ecc.), combustibili anche non liquidi, coltivazione di prodotti vegetali per la produzione di carburanti e combustibili, compostaggio, lavorazione e smaltimento rifiuti;

❖ fornitura di tutti i servizi, sia nei confronti di soggetti pubblici sia nei confronti di privati, nel settore dell'energia elettrica e termica relativamente alla fase della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo finale delle stesse, estensibili agli altri operatori attivi nell'espletamento di tutti gli altri servizi di pubblica utilità (Gas, acqua e quant'altro);

❖ analisi dei fabbisogni energetici (energy audit) al fine di:

a) conseguire un uso razionale ed efficiente dell'energia all'interno dei processi di produzione (energy saving activities) al fine di rispettare l'equilibrio ambientale, sia all'interno sia verso l'esterno, di ogni attività produttiva;

b) conseguire l'ottimizzazione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica e/o del gas fornendo altresì servizi di misurazione anche attraverso modalità di "telelettura", anche a distanza, e di contabilizzazione energetica;

❖ redazione di studi di fattibilità tesi a verificare la convenienza e a realizzare l'autoproduzione di energia elettrica e termica tramite impianti di cogenerazione e/o di impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

❖ completa realizzazione, anche con il sistema cosiddetto "chiavi in mano", di impianti, di parte degli stessi e/o di singoli componenti per ogni tipo di impianto per la produzione, il recupero e la cogenerazione di energia, con l'utilizzo sia dei combustibili convenzionali sia di fonti rinnovabili (biomasse, energia eolica, idrica, rifiuti e scarti di ogni tipo ed energia solare);

❖ completa gestione, cogestione, anche per conto terzi ed in concorso con terzi, e manutenzione, anche pluriennale, dei predetti impianti e degli impianti agli stessi collaterali e sussidiari, e specificatamente: di impianti, sistemi ed apparecchiature per la rilevazione di unità di misura e di controllo ai fini del conteggio dell'energia

prodotta, importata, esportata, scambiata nel sistema nazionale governato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) e dall'operatore del mercato di borsa, nonché per sistemi relativi alle altre utilities (gas, acqua, ecc.);

❖ ideazione, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi e programmi per la connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica, calore o di fonti primarie, con ottenimento dei relativi permessi ed autorizzazioni di allaccio;

❖ realizzazione di piani di sviluppo, anche innovativi e con l'applicazione di nuove tecnologie, e di ottimizzazione per il vettoriamento e l'interscambio di energia oltre che relativi al ciclo del gas e dell'acqua;

❖ svolgimento di tutte le attività necessarie per l'ottenimento e la certificazione del diritto all'ottenimento dei cosiddetti "Certificati Verdi" e "Certificati Bianchi" per nuovi impianti di produzione e/o per il loro potenziamento, ammodernamento e/o conversione;

❖ produzione, assemblaggio, montaggio, allestimento, commercializzazione di:

a) impianti per la produzione di energia elettrica;  
b) impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;

c) impianti tecnologici;

d) opere di ingegneria naturalistica;

e) impianti idricosanitario, cucine, lavanderie;

f) finiture di opere generali di natura edile;

g) impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;

h) segnaletica stradale non luminosa;

i) barriere e protezioni stradali;

j) impianti per centrali di produzione energia elettrica;

k) componenti strutturali in acciaio e metallo;

l) impianti termici e di condizionamento;

m) coperture speciali;

n) coperture civili ed industriali;

o) strutture di rivestimento per gallerie;

p) sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;

❖ rappresentanza e/o rivendita di tutto quanto sopra elencato anche se prodotto da altre società sia in Italia che all'estero.

3.2 La Società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, tra l'altro:

a) compiere operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie passive ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta, esclusa ogni forma di mediazione, di beni mobili ed immobili;

b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti

di credito, banche, società, enti e privati concedendo le opportune garanzie reali e personali;

c) gestire l'attività commerciale attraverso i sistemi della new economy (commercio elettronico).

3.3 La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione del proprio fine sociale, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche. Potrà in tale ambito svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, nonché altre attività e servizi accessori, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge ed anche compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale o comunque strumentali, connesse o attinenti al medesimo. La Società potrà, inoltre, partecipare a gare d'appalto e procedure ad evidenza pubblica, in Italia e all'Estero, per l'affidamento di servizi ed attività rientranti nel proprio oggetto sociale.

Al solo fine del raggiungimento degli scopi sociali, e quindi in via meramente strumentale, la Società, infine, potrà - in via non prevalente e senza che tale attività sia esercitata nei confronti del pubblico ed esclusa ogni forma di collocamento presso terzi - assumere partecipazioni e interessenze in altre società od imprese costituite o costituende, aventi scopo complementare, analogo, connesso od affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 cod. civ., nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime.

Art. 4 (Durata)

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5 (Capitale sociale)

5.1 Il capitale è fissato in euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni, anche di diverso ammontare, del valore minimo di legge.

Art. 6 (Aumento del capitale sociale)

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o di crediti, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

6.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi

possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci iscritti nel Registro Imprese mediante raccomandata con A.R. o posta elettronica certificata. Detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481-bis, terzo comma, cod. civ. per il caso di sottoscrizioni parziali.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 26.

6.4 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 7 (Riduzione del capitale sociale)

7.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

7.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla Società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Art. 8 (Versamenti e finanziamenti soci)

8.1 I soci potranno eseguire versamenti in conto di futuri aumenti di capitale o in conto capitale ovvero finanziamenti

sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

8.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

#### PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 9 (Quote di partecipazione)

9.1 La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un euro o a multipli di euro.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10 (Trasferimento delle partecipazioni)

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, secondo le disposizioni seguenti.

10.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. consegnata alle poste o posta elettronica certificata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

- la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata o posta

elettronica certificata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni

societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4;

- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4 sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo non sono applicabili e pertanto non spetta il diritto di prelazione quando il cessionario ex art. 2359 cod. civ. è società controllante del soggetto cedente o società controllata da quest'ultimo, ovvero appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto cedente ove per gruppo societario si intende qualsiasi società con partecipazioni di società sottoposte alla direzione e controllo della medesima società controllante, sia direttamente sia indirettamente.

#### DECISIONE DEI SOCI

Art. 11 (Decisioni dei soci)

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e/o del revisore o della società di revisione;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) l'emissione di titoli di debito;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 12 (Assemblea)

12.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

12.2 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero, in alternativa, su richiesta di almeno due consiglieri o qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

12.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori del Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

12.4 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero con posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al loro domicilio; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio; Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

12.6 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da tanta parte del capitale sociale che ne rappresenti almeno un terzo.

12.7 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine

del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 13 (Svolgimento)

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi o comunque di impossibilità di esercitare le funzioni proprie della carica, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti sulla base delle quote di partecipazione dagli stessi detenute.

13.2 L'assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti sulla base delle quote di partecipazione dagli stessi detenute un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

13.4 è ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione con la sola presenza nel luogo in cui è stata convocata la assemblea del Segretario (ovvero del Notaio nei casi previsti) che provvederà alla redazione e sottoscrizione del verbale, purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed il capitale dagli stessi rappresentato, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzianti; deve inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Art. 14 (Intervento e voto)

14.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio.

14.2 Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.4 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

14.5 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 15 (Verbale)

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 16 (Amministrazione)

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

16.2 Gli amministratori potranno essere non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

16.3 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Art. 17 (Amministratori)

17.1 Gli amministratori resteranno in carica per tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.2 è ammessa la rieleggibilità.

17.3 Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, i sostituti verranno nominati dall'assemblea dei soci e dureranno in carica per durata pari a quella degli altri amministratori.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto resterà comunque in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

17.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 (Consiglio di Amministrazione)

18.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo. In caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità di esercitare le funzioni proprie della carica da parte del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dall'Amministratore più anziano per età. Nei rapporti con i terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza, impedimento o impossibilità di questi.

Art. 19 (Deliberazioni)

19.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

19.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con posta elettronica certificata o altro mezzo che consenta di accertare l'avvenuta ricezione della comunicazione da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi; della convocazione viene dato avviso negli stessi modi e termini ai Sindaci Effettivi;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola trimestralmente e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia stata presentata una richiesta scritta dal Consigliere Delegato ove nominato.

19.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

19.4 è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; tali condizioni devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

19.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

#### Art. 20 (Poteri)

20.1 Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della società; a tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci.

20.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. a un Consigliere Delegato.

Art. 21 (Rappresentanza legale)

21.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

21.2 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, in via disgiunta rispetto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al Consigliere Delegato, relativamente all'esercizio dei poteri a questo attribuiti. In tale ambito il Consigliere Delegato può rilasciare procure speciali per categorie o singoli atti, nonché procure speciali a dipendenti della società ed a terzi.

Art. 22 (Remunerazione)

22.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio e un compenso periodicamente fissato dall'Assemblea, fermo il disposto dell'art. 2389, secondo comma, cod. civ..

22.2 I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### ORGANO DI CONTROLLO

Art. 23 (Funzioni di controllo)

23.1 Le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea dei Soci, anche fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, qualora se ne ravvisi comunque l'opportunità al Collegio Sindacale e/o a un revisore legale o società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali.

23.2 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civ..

23.3 Nel caso in cui i Soci scelgano che la funzione di revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore legale o società di revisione, questo sarà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 25.

Art. 24 (Collegio Sindacale)

24.1 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 cod. civ. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

24.2 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per

scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

24.3 Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. cod. civ..

24.4 L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; allo stesso può essere affidato l'incarico di esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

24.5 Ai componenti del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio e il compenso fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 25 (Revisione legale dei conti)

25.1 La revisione legale dei conti della società, quando i soci scelgono di affidarla a revisore legale dei conti o società di revisione, è esercitata da un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro o da società di revisione.

25.2 Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di decadenza previste dalle vigenti disposizioni.

25.3 Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

25.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

25.6 Il revisore legale svolge le funzioni di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 39/2010; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 39/2010.

25.7 Si fanno comunque salve, ed in caso di incompatibilità prevalgono rispetto al presente statuto, le norme introdotte dal D. Lgs. 14/2019, fatto salvo l'obbligo, in caso di nomina di un organo di controllo (e seppure questi svolga anche le funzioni di revisione dei conti), di nominare un organo collegiale e non monocratico, anche nei casi in cui questo ultimo fosse ammissibile ai sensi della normativa vigente.

#### RECESSO ed ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 26 (Diritto di recesso)

26.1 Il diritto di recesso compete:

\* ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una

o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;

\* ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

\* in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto 26.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con A.R. o posta elettronica certificata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 27.

Art. 27 (Rimborso partecipazione)

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

27.3 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte

degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre, al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

#### BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

##### Art. 28 (Bilancio)

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Entro gli stessi termini, previsti per la presentazione del bilancio, deve essere convocata l'assemblea dei soci chiamata alla sua approvazione, da tenersi con le modalità e nel rispetto dei termini di legge e del presente statuto.

##### Art. 29 (Destinazione degli utili)

29.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il

capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

29.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

#### SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento della società)

30.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

30.2 Nel caso di cui al precedente comma 1) nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone la nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione secondo quanto previsto dagli art. 2485 e ss. cod. civ.

30.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso a sensi del precedente art. 26. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

30.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

30.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

#### TITOLI DI DEBITO

Art. 31 (Titoli di debito)

31.1 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste dal presente statuto.

31.2 I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

31.3 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere limiti e modalità dell'emissione e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 (Clausola compromissoria)

32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero

nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

32.2 Il Collegio arbitrale deciderà secondo le norme di diritto e secondo la procedura di rito di cui al codice di procedura civile; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

32.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

32.4 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

32.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 26.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 (Domicilio soci, amministratori e sindaci)

33.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e del revisore, se nominati è quello che risulta dal Registro Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal vigente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra, dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di all'art. 10 che precede, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il registro imprese.

Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel suddetto articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Il cessionario dovrà trasmettere, nel più breve tempo possibile, copia dell'atto traslativo e della ricevuta di avvenuto deposito al Registro Imprese, all'organo amministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli

adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.

**Art. 34 (Società unipersonale)**

34.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

34.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

**Art. 35 (Rinvio)**

35.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Edi Maria Neri

F.to Michele Gavras notaio